CAMERA DEI DEPUTATI N. 6513

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTI, GRAMAZIO

Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione

Presentata il 28 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 348 del codice penale testualmente recita: « Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire duecentomila ad un milione ». La *ratio* di questa norma ha la finalità di tutelare gli interessi generali e particolari a cui è connesso l'esercizio di talune professioni, la cui importanza è giuridicamente e statualmente messa in risalto dalla necessità di possedere una speciale abilitazione per esercitarle e dalla configurazione di una fattispecie delittuosa in caso di un loro esercizio abusivo. La responsabilità del delitto è quindi posta in capo a chiunque pratichi una professione senza essere abilitato all'effettivo esercizio, non avendo conseguito i titoli relativi, ed a chi eserciti sebbene sia stato interdetto dall'attività professionale.

L'oggetto specifico della tutela penale può quindi ravvisarsi nella necessità di garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione, il cui ruolo è e deve essere quello di salvaguardare i singoli dai pericoli e dai danni che possono essere determinati da un'attività professionale non debitamente garantita, regolamentata ed efficacemente controllata.

Per quanto concerne i delicatissimi settori della medicina e dell'odontoiatria, come è noto, i titoli richiesti dalla legge per conseguire la specifica abilitazione all'esercizio della pratica constano nel conseguimento di una laurea nelle suddette materie, nel superamento del relativo esame di Stato e nell'iscrizione nello specifico albo professionale, ai sensi dell'articolo 8 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In virtù di tale disposizione, anche la mancanza del solo ultimo adempimento richiesto – l'iscrizione all'albo, appunto – è sufficiente per far rientrare il soggetto omettente nella fattispecie criminosa prevista è punita dall'articolo 348 del codice penale. L'illegittimità del fatto inoltre non può essere esclusa dalla mancanza di un danno specifico alla persona derivante dall'esercizio abusivo o dall'esercizio abusivo medesimo operato in connivenza con un professionista abilitato. Proprio a questo proposito, occorre ricordare che la prassi più che frequente dell'esercizio di alcune professioni da parte di tecnici – non abilitati per difetto degli opportuni titoli professionali e statali – è spesso coperta da un prestanome, ossia da un laureato abilitato che è titolare, quasi sempre solo di nome, dello studio nel quale egli non opera, lasciando invece l'esercizio illecito della pratica ad altri, con i quali si limita a spartire gli illeciti proventi dell'attività abusiva. In tale deprecabile caso il professionista abilitato sorpreso in tale fattispecie risponderà innanzi alla legge di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, oltre che di violazione delle norme del codice deontologico.

È altresì necessario rivedere le norme che regolano le competenze dei tecnici, nell'ambito dei rispettivi profili professionali, al fine di disporre una regolamentazione seria ed efficace dell'attività di lavoro del personale specializzato, che svolge mansioni e compiti particolarmente sofisticati.

La disposizione dell'articolo 348 del codice penale, date le evoluzioni subite nel tempo e la sempre maggiore diffusione del reato di esercizio abusivo della professione, appare incapace di fornire una qualsiasi efficacia di prevenzione generale, volta ad indurre i consociati ad astenersi dalla condotta vietata, non fosse altro per evitare le conseguenti sanzioni.

L'unico minimo deterrente attualmente previsto è l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, elemento che, probabilmente, è poco considerato da chi giunge ad esercitare una professione senza i titoli previsti dalla legge. Inoltre, la mancata previsione di pene accessorie, quale, ad esempio, la pubblicazione della sentenza di condanna, contribuisce a vanificare l'efficacia prescrittiva della norma. Va poi considerato che nell'ambito del disposto in esame possono rientrare condotte di ben diverse gravità e natura, senza che sia prevista alcuna differenziazione di trattamento in relazione all'eventuale danno o all'effettivo pericolo subìto dall'utente.

Una modifica dell'articolo 348 del codice penale appare quindi più che necessaria al fine di ritagliare e punire più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi e potenzialmente più lesivi dell'integrità della persona. Ciò non solo in riferimento alla professione medica, non intendendo la presente proposta di legge proteggere immediati interessi di categoria o di ordine, ma piuttosto tutelare i cittadini da chi si spaccia per chi non è, provocando disagi e danni.

Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se dal fatto derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo si applica la reclusione da uno a quattro anni.

Il consenso eventualmente prestato dal soggetto passivo è nullo ed integra ai danni del reo la circostanza aggravante del consenso ingannevolmente carpito.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo ».

DDL13-6513
Lire 500